

Gli obiettivi ambiziosi dell'Europa per combattere i cambiamenti climatici

EPBD 2023 - Case Green: una minaccia o una promessa?

Rita Anni

Quando si affronta il tema dei cambiamenti climatici il sentire è davvero comune ed altrettanto comune è la preoccupazione per il moltiplicarsi di fenomeni estremi responsabili di enormi danni sociali ed economici. Una preoccupazione che coinvolge ed esaspera soprattutto le generazioni più giovani, passate, durante il periodo segnato dalla pandemia, dalle tranquille manifestazioni dei Friday for Future al climattivismo di Ultima Generazione che si prefigge di attirare l'attenzione dei media e dei cittadini con gesti provocatori come lo sfregio di opere d'arte o dei palazzi del potere. I temi che accomunano i tanti movimenti ambientalisti - molti dei quali si sono dati appuntamento a Milano dal 12 al 15 ottobre prossimi per il primo congresso mondiale - sono quelli della giustizia climatica e della giustizia intergenerazionale.

Giustizia climatica e intergenerazionale

La giustizia climatica o ambientale dovrebbe porre rimedio alla disparità di conseguenze, economiche e sociali, che il cambiamento climatico determina nelle varie zone del pianeta e che colpisce soprattutto le popolazioni più povere - che meno contribuiscono ad aumentare le emissioni climalteranti - e che dipendono maggiormente dalle risorse naturali e da attività legate al settore primario. Il concetto di giustizia intergenerazionale richiama le

responsabilità delle attuali generazioni nei confronti di quelle future e coincide, almeno per gli aspetti legati alla tutela dell'ambiente, con la definizione contenuta nel Rapporto Brundtland del 1987: "Lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri".



Zero emissioni e neutralità climatica Quando, come e quanto costa?

Le richieste dei movimenti ambientalisti sono le stesse della comunità scientifica: abbattere le emissioni di gas serra ritenute responsabili del surriscaldamento che, già la Conferenza di Parigi del 2015 si era impegnata a contenere entro il limite di 2-1,5 °C.

La Comunità Europea, firmataria dell'accordo di Parigi insieme a 54 altri Paesi, è andata oltre e nel dicembre del 2019 ha avviato il Green Deal europeo, un pacchetto di iniziative strategiche che promuove la transizione verde con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.


Dal giugno 2021 il Green Deal è diventato la legge europea sul clima, vincolante per tutti gli Stati membri, e prevede scadenze precise: 55% di riduzioni delle emissioni rispetto al 1990 entro il 2030 e neutralità climatica raggiunta entro il 2050. Le riduzioni coin-

volgeranno tutti i settori: da quello dei trasporti, all'industria, all'agricoltura, all'edilizia e richiederanno importanti investimenti pubblici e privati. Ma prima di ipotizzare i costi della transizione verde è forse opportuno ricordare quanto ci costa, già oggi, il cambiamento climatico. Secondo il Consiglio Europeo, considerando gli ultimi 40 anni, i danni economici ammontano a 487 miliardi e gli eventi climatici estremi, come le alluvioni e gli incendi boschivi, causano un numero rilevante di decessi. Impatti che si riscontrano anche nel nostro Paese con i danni causati da periodi di siccità che si alternano a improvvise e intense precipitazioni e con il triste primato, all'interno dell'Unione Europea, della più estesa superficie boschiva ridotta in fumo nel 2012: ben 151.964 ettari. Attribuire singoli eventi estremi al cambiamento climatico non è semplice, ma le evidenze statistiche e le relazioni tra i fenomeni fisici supportano il parere degli scienziati che individuano un legame tra fenomeni meteorologici e clima.

Sulle cause dei cambiamenti climatici in atto il parere della comunità scientifica è pressoché unanime: già nel V Rapporto sul Clima dell'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) del 2013 si affermava che le attività antropiche sono responsabili al 95% del cambiamento climatico. È necessario quindi che le scelte politiche determinino un'inversione di rotta e l'ultimo rapporto dell'IPCC all'ONU chiarisce l'urgenza degli interventi che potrebbero arginare i cambiamenti climatici:

- Efficienza energetica nei trasporti, negli edifici e nelle industrie
- Energie rinnovabili: eolico e solare
- Ridurre le emissioni di CO₂

487 Miliardi di Euro Perdite finanziarie a causa dei cambiamenti climatici EU a 27 1980-2020 (Cfr. www.consilium.europa.eu/it/infographics/climate-costs/)		
	Aumento della temperatura* Rispetto all'epoca preindustriale la temperatura media è aumentata di 2,2 °C tra il 1818 e il 2022. Il 2022 è stato il secondo anno più caldo mai registrato in Europa. Le temperature elevate favoriscono gli eventi climatici estremi. <small>(Cfr. Archivio di dati climatici Copernicus 2022)</small>	
	Inondazioni e precipitazioni Aumento delle inondazioni gravi e intensità delle precipitazioni aumentata del 22% negli ultimi 40 anni	Costo 5 miliardi/anno Stima delle sole esondazioni
	Incendi boschivi Dal 1985 sono andati distrutti dagli incendi 190000 km ² di boschi. Il fenomeno ha colpito anche Paesi tradizionalmente non soggetti a incendi boschivi	Costo 2 miliardi/anno
	Perdite di vite Tra il 1980 e il 2020, 138.000 persone hanno perso la vita a causa di eventi climatici e fenomeni meteorologici estremi. I Paesi più colpiti: Germania, Francia e Italia	In Italia 21.603 decessi



con il progressivo abbandono delle fonti energetiche fossili

- Combattere la deforestazione e valutare il potenziale degli ecosistemi come pozzi di assorbimento del carbonio.

Le politiche europee, sintetizzate nel Green Deal, recepiscono le indicazioni dagli scienziati e sono riconosciute di rilevanza tale da giustificare i massicci stanziamenti


economici di cui può usufruire la transizione verde europea (v. grafico).
Tra questi spiccano i 65 miliardi del Fondo Sociale per il clima destinato ai settori dell'edilizia, dei trasporti e dei combustibili cittadini e i 48 miliardi del Fondo per la modernizzazione che comprende anche interventi di efficienza energetica.



Il contributo delle costruzioni alla lotta ai cambiamenti climatici

Poche o tante che siano ritenute le risorse allocate è necessario che il settore delle costruzioni contribuisca in modo rilevante al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050. Ancora oggi infatti gli edifici sono responsabili del 40% dei consumi energetici europei e del 36% delle emissioni di CO₂ e già nel 2020 la CE aveva varato il piano RePowerEU con la strategia per quell'ondata di ristrutturazioni, che dovrebbe portare alla ristrutturazione profonda di oltre 35 milioni di edifici.

L'efficienza degli edifici è inoltre parte integrante del piano "Fit for 55%" e richiede una profonda revisione della Direttiva sulla prestazione energetica degli edifici. La prima versione della nuova EPBD, denominata Direttiva Case Green, è stata approvata dal Parlamento Europeo il 14 marzo scorso con una maggioranza risicata: 343 voti favorevoli, 216 contrari, tra cui quelli di molti parlamentari italiani, e 78 astensioni. È questo solo il primo passo dell'iter legislativo che renderà cogente la Direttiva nei vari Paesi europei ed è probabile che, proprio per i tanti pareri contrari espressi dal Parlamento, il percorso sarà complesso e denso di ostacoli.



Italia: tra paure immotivate e legittime preoccupazioni


Anche se non si conoscono ancora tutti i dettagli della futura EPBD, le sue linee programmatiche hanno già acceso il dibattito nel nostro Paese, inasprito da anticipazioni allarmanti e spesso immotivate. Alcuni mezzi di informazione hanno interpretato gli obiettivi e le scadenze della Direttiva come obblighi già definiti e sanzionabili per tutti i cittadini europei. Da qui le notizie apparse su alcuni mezzi di informazione che ipotizzavano il divieto di vendita e di affitto di immobili non rispondenti alle prestazioni minime di

efficienza energetica stabilite a livello europeo.

La realtà è ovviamente diversa: la Direttiva è rivolta agli Stati Membri e non può avere carattere impositivo per i loro cittadini. Spetta solo ai singoli Stati definire negli atti di recepimento le modalità più idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla Direttiva.




E su un tema così complesso e sensibile, che tocca il bene primario della casa, sarà necessario che la Direttiva lasci ampi spazi decisionali ai singoli Stati affinché gli obiettivi comuni siano resi compatibili con la specificità dei territori e dei contesti economici e sociali.

Il caso Italia si presenta particolarmente critico per la vastità e



la ricchezza del suo patrimonio storico e architettonico (giustamente tutelato), per la grande diversificazione delle condizioni climatiche che caratterizzano la penisola e, purtroppo, anche per la vetustà e l'inefficienza dei suoi immobili.

Gli edifici italiani utilizzano molta energia, il 4% in più della media europea, e per il riscaldamento consumiamo, a parità di condizioni climatiche, molto di più dei nostri vicini europei; non a caso le nostre abitazioni sono quelle che hanno registrato il più basso indice di riduzione dei fabbisogni energetici (v. grafici, fonte Italy for Climate, Italy climate report 2022) Stiamo forse scontando non solo l'età avanzata dei nostri edifici - oltre la metà costruiti prima degli anni '70 - ma anche il ritardo con cui il nostro Paese ha applicato regole cogenti di isolamento termico degli involucri e la dispersione degli incentivi fiscali disponibili in una miriade di interventi di ristrutturazione parziale non tutti significativi per il miglioramento reale e duraturo dell'efficienza energetica.



Anche la transizione verde deve essere SOSTENIBILE

Gli obiettivi e le tempistiche della nuova EPBD previsti dalla versione approvata dal Parlamento, più stringenti di quelli della Commissione, e soggetti alle modifiche che emergeranno dalla discussione tra Consiglio, Commissione e

Parlamento, si scontrano in larga con la realtà del patrimonio edilizio italiano.

Le prestazioni richieste per gli edifici di nuova realizzazione potrebbero in realtà essere raggiungibili grazie ai materiali ed alle tecnologie già oggi disponibili. Le perplessità maggiori riguardano però il nuovo sistema di classificazione, che prevede la comparabilità delle classi energetiche

Principali obiettivi e scadenze della proposta del Parlamento Europeo (da concordare con le procedure del Trilogo)								
		1/1/2026	1/1/2027	1/1/2028	1/1/2029	1/1/2030	1/1/2033	2050
Nuovi Edifici	Pubblici	Energia solare e ZEB						ZEB
	Privati residenziali e non			ZEB	Energia solare			
Ristrutturazioni	Pubblici e non residenziali		Classe E			Classe D		
	Privati residenziali					Classe E	Classe D	

europee, la definizione di edifici ZEB con le possibili alternative nei casi in cui non sia tecnicamente fattibile l'installazione di sistemi ad energia solare, la definizione a livello nazionale di valori limite di GWP calcolati per l'intero ciclo di vita dell'edificio.

Molto più critici e sfidanti gli obiettivi e i tempi previsti per l'adeguamento degli edifici esistenti.

Secondo i dati delle certificazioni energetiche più del 70% dei nostri edifici residenziali si colloca in classe G, F o E, si può ipotizzare quindi che circa 9 milioni di abitazioni dovrebbero essere ristrutturate entro il 2033.

Considerando che il tasso medio di ristrutturazione si attesta intorno all'1% (circa 120.000 interventi l'anno) e che durante il periodo di vigenza del Superbonus 110% sono stati realizzati - faticosamente e con notevoli aumenti di costo - poco più di 450.000 interventi, le scadenze del 2030 e del 2033 non potranno evidentemente essere rispettate.

Le numerose esenzioni previste e il nuovo sistema di classificazione proposto dal Parlamento potrebbero, solo in parte, diminuire l'impatto sociale ed economico della nuova Direttiva.

Non bisogna infatti dimenticare che in Italia più del 70% della

Proposta del Parlamento: Edifici esclusi dall'applicazione della Direttiva (massimo il 22% degli edifici e solo fino al 2037)

- **edifici vincolati e protetti;**
- **edifici storici;**
- fabbricati temporanei, con utilizzo non superiore a 2 anni, siti industriali, officine, ecc. con bassissimo fabbisogno energetico, stazioni di approvvigionamento infrastrutturale, edifici agricoli non residenziali;
- edifici adibiti a luogo di culto e svolgimento di attività religiose;
- **edilizia sociale pubblica ove l'efficientamento comporti aumenti non sostenibili degli affitti;**
- abitazioni indipendenti con superficie inferiore ai 50 mq;
- **seconde case, o case utilizzate per meno di 4 mesi all'anno.**

popolazione vive in immobili di proprietà e che quelli meno efficienti spesso sono detenuti dalla fascia di popolazione meno abbiente. Difficile quindi, e socialmente non sostenibile, ipotizzare strumenti coercitivi o penalizzanti che impongano ai singoli proprietari di sostenere gli investimenti richiesti per l'efficientamento degli immobili.

Per tentare di raggiungere gli obiettivi europei sarebbe quindi necessario un piano di sostegno economico - basato su incentivi, detrazioni e cessioni del credito - di portata ben superiore a quello del Superbonus.

Saranno messe a disposizione risorse, almeno economiche, così ingenti?

Ma oltre alla scarsa sostenibilità economica e sociale va segnalata anche l'incompatibilità con le risorse umane e produttive che il settore delle costruzioni può attivare. Siamo reduci dall'esperienza del Superbonus che con le sue tempistiche troppo compresse ha determinato non solo aumenti immotivati dei costi, ma anche una scarsa attenzione alla qualità dei materiali e della loro messa in opera.

Per tutti questi motivi è importante che gli obiettivi europei, tutti condivisibili e raggiungibili anche nel nostro Paese, siano realizzati con le tempistiche definite dai singoli Stati sulla base delle risorse economiche e tecnologiche disponibili.

Il passaggio da NZEB a ZEB

La Direttiva Case Green aspira a introdurre un nuovo sistema di classificazione, basato su un metodo di calcolo condiviso dai diversi Paesi - e quindi comparabile - che prevede che gli edifici con la migliore classe siano edifici Zero Emission Building. La lettera E cambia quindi di significato e non indica più l'energia consumata, come nell'acronimo di Nearly Zero Energy Building, bensì le emissioni che dovranno essere nulle. Un cambio di passo notevole e complesso, ma necessario al raggiungimento della neutralità climatica del settore.

La Direttiva fornisce, tra le altre, una definizione degli edifici ZEB e NZEB, fissandone anche i limiti di fabbisogni energetici, degli edifici con le prestazioni peggiori, degli interventi di ristrutturazione profonda e del passaporto di ristrutturazione che dovrebbe far convogliare, entro il 2024, tutti i dati energetici e ambientali dell'edificio nel registro digitale degli edifici. (v. box e tabella).

La proposta prevede che le classificazioni energetiche in uso nei Paesi siano armonizzate a livello europeo ed assegnino la classe peggiore, la G, al 15 % del parco immobiliare nazionale con le prestazioni peggiori, e le classi migliori, dalla B all'opzionale A+ agli edifici ZEB.

I vantaggi di un cambio del sistema: più peso agli involucri efficienti

Per l'Italia, che utilizza per il suo sistema di classificazione la variazione percentuale dei fabbisogni di energia non rinnovabile dell'edificio reale rispetto a quello di riferimento, il cambio di approccio determinerebbe probabilmente

Le principali definizioni della proposta di Direttiva del Parlamento Europeo

edificio a emissioni zero:

edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente agli allegati I e III, che contribuisce all'ottimizzazione del sistema energetico attraverso la flessibilità della domanda, nel quale qualsiasi fabbisogno residuo molto basso di energia è interamente coperto da:

- (a) fonti rinnovabili generate o stoccate in loco;
- (b) fonti rinnovabili generate nelle vicinanze non in loco e fornite attraverso la rete conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001 [direttiva sulle energie rinnovabili modificata];
- (c) una comunità di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 [direttiva sulle energie rinnovabili modificata]; o
- (d) energia rinnovabile e calore di scarto provenienti da un sistema efficiente di teleriscaldamento e teleraffrescamento ai sensi della direttiva (UE) .../... [direttiva Efficienza energetica rivista], conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III;

edificio a energia quasi zero:

edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all'allegato I, che non può essere inferiore al livello ottimale in funzione dei costi per il 2023 comunicato dagli Stati membri conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, nel quale il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze;

edificio con le prestazioni peggiori:

un edificio che corrisponde alle classi di prestazione energetica E, F o G;

ristrutturazione profonda:

ristrutturazione in linea con il principio dell'efficienza energetica al primo posto e con gli sforzi volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra durante l'intero ciclo di vita generate durante la ristrutturazione, che si concentra sugli elementi edilizi essenziali, tra cui l'isolamento dei muri, l'isolamento dei tetti, l'isolamento dei pavimenti bassi, la sostituzione dei lavori di falegnameria esterni, la ventilazione e il riscaldamento o i sistemi di riscaldamento e il trattamento dei ponti termici, al fine di garantire il necessario comfort degli occupanti in estate e inverno o una ristrutturazione che comporti una riduzione di almeno il 60 % della domanda di energia primaria per gli edifici con le prestazioni peggiori per i quali non è tecnicamente ed economicamente fattibile rispettare la norma in materia di edifici a zero emissioni, e che trasforma un edificio o un'unità immobiliare:

- (a) entro il 1° gennaio 2027 in un edificio a energia quasi zero;
- (b) dal 1° gennaio 2027 in un edificio a zero emissioni;

passaporto di ristrutturazione


documento che fornisce una tabella di marcia su misura per la ristrutturazione profonda di un determinato edificio, in un numero massimo di fasi che lo trasformeranno in un edificio a zero emissioni entro il 2050;

Allegato III Prescrizioni per gli edifici a emissioni zero, nuovi e ristrutturati			
Zona climatica Europea	Edificio residenziale	Edificio per uffici	Altri edifici non residenziali
Zona mediterranea	<60 kWh/(m ² anno)	<70 kWh/(m ² anno)	< edificio a energia quasi zero: consumo totale di energia primaria definito a livello nazionale
Zona oceanica	<60 kWh/(m ² anno)	<85 kWh/(m ² anno)	
Zona continentale	<65 kWh/(m ² anno)	<85 kWh/(m ² anno)	
Zona nordica	<75 kWh/(m ² anno)	<90 kWh/(m ² anno)	

uno slittamento verso l'alto delle classi peggiori ed uno verso il basso di quelle migliori.

A prescindere dalle complicazioni e dalle difficoltà che questo cambiamento di visione comporterebbe (cambi di classe, modifiche ai software, ecc.) alcune ricadute potrebbero essere positive:

- lo slittamento di parte degli edifici meno efficienti verso classi più alte permetterebbe di diminuire e di dilatare nel tempo il numero di interventi necessari. Le certificazioni registrate al SIAPE - che riguardano solo gli edifici nuovi, sottoposti a ristrutturazione o oggetto di contratti di affitto o compravendita - assegnano la classe G a più del 35% degli immobili. È ragionevole ipotizzare che almeno il 20% passerebbe alla classe F o E.
- il sistema italiano attribuisce un peso rilevante alla quota di energia rinnovabile prodotta rispetto alla riduzione del fabbisogno energetico che, nell'edificio di riferimento, prevede involucro e impianti di qualità media. Un'anomalia ben evidenziata anche da alcuni interventi del Superbonus che hanno raggiunto il salto di due classi con parziali (o nulli!) interventi sull'involucro accompagnati dall'installazione di pompe di calore che innalzano la quota di energia da fonti rinnovabili senza ovviamente ridurre i fabbisogni energetici.



- l'attuale sistema di classificazione esplicita solo il raffronto tra i consumi dell'edificio reale e quelli di un edificio di riferimento con analoghe caratteristiche (orientamento, forma, aperture, ecc.) e qualità media di involucro e impianti. Non dà quindi all'utilizzatore nessuna informazione quantitativa sui fabbisogni preventivati in fase progettuale e di fatto impedisce qualsiasi riflessione sulla correttezza o meno dell'utilizzo del sistema edificio impianto e sull'opportunità/possibilità di modificare i propri comportamenti.

Dal condizionale al futuro

Il modo verbale più utilizzato nella bozza della Direttiva è il condizionale. Nulla quindi è ancora definito e i negoziati del Trilogo saranno sicuramente complessi. Spetta ai negozianti italiani il compito di elaborare piani, credibili e realizzabili, per la ristrutturazione profonda del nostro patrimonio edilizio senza dimenticare che le basi per un futuro non solo ambientalmente sostenibile, ma anche capace di liberarci da dipendenze e povertà energetiche vanno sicuramente definite oggi.